

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il " REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE" del Comune di Gagliole, approvato con Delibera C.C. n. 35 del 28.12.1998, con il quale si determinano i limiti entro i quali il Comune deve disporre nel campo della disciplina in via generale delle entrate tributarie e non tributarie e le successive variazioni al medesimo Regolamento adottate con delibera del C.C. n. 6 del 20.04.2007;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 292 del 17 dicembre 2018, che ha prorogato al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021 dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15/11/1997, n.446 disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 702, della legge 27/12/2013 n. 147;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35/1998 e n. 6/2007 di approvazione e modifica del Regolamento Generale delle Entrate;

TENUTO CONTO dell'esigenza di regolamentare l'istituto della dilazione di pagamento al fine di consentire a soggetti che versano in condizioni di oggettiva difficoltà economica il pagamento rateizzato degli importi dovuti;

RITENUTO opportuno integrare le disposizioni contenute nel suddetto regolamento anche in considerazione che il Comune di Gagliole è associato al Servizio Tributi con convenzione del 30.11.2018 con l'Unione Montana Potenza e Esino attraverso il quale è prevista una adozione uniforme delle norme relative alla riscossione, pagamento e dilazioni delle entrate comunali di natura tributaria;

RITENUTO opportuno pertanto integrare le disposizioni contenute nel suddetto regolamento relativamente agli aspetti relativi alle dilazioni di pagamento con l'introduzione del seguente articolo:

Art. 15 bis - Rateizzazioni

1. Il funzionario responsabile delle entrate può consentire, eccezionalmente, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà il pagamento dilazionato di arretrati di tributi e di entrate patrimoniali in rate mensili che non potranno essere di importo inferiore ad € 50,00 ognuna.

2. Per situazione di difficoltà si intendono:

- condizioni economiche sfavorevoli;*
- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca lo svolgimento della normale attività lavorativa.*

3. La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio competente e dovrà contenere l'esatta indicazione di tutti i debiti nei confronti dell'Ente; alla stessa dovrà essere allegata idonea documentazione ritenuta utile alla verifica della effettiva condizione di difficoltà.

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati come previsto dall'art. 9, comma 4, del presente Regolamento e secondo le seguenti modalità:

- fino ad € 500,00 fino a n. 5 rate mensili;*
- da € 500,01 ad € 1.500,00 fino a n. 12 rate mensili;*
- da € 1.500,01 ad € 3.000,00 fino a 18 rate mensili;*
- da € 3.000,01 ad € 5.000,00 fino a 24 rate mensili;*
- oltre € 5.000,00 fino a 36 rate mensili.*

5. Nel caso di mancato pagamento di n. due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento, la residua somma non pagata sarà oggetto di riscossione coattiva;

6. Per importi superiori a € 25.000,00 il funzionario responsabile deve richiedere al debitore apposita fideiussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

7. L'accoglimento della richiesta di rateizzazione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione, è subordinata all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni concesse al contribuente.

8. L'importo di ogni singola rata è arrotondata all'unità euro.

PROPONE

1) di modificare, per i motivi in premessa esposti, il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Gagliole con l'introduzione del seguente articolo :

Art. 15 bis - Rateizzazioni

1. Il funzionario responsabile delle entrate può consentire, eccezionalmente, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà il pagamento dilazionato di arretrati di tributi e di entrate patrimoniali in rate mensili che non potranno essere di importo inferiore ad € 50,00 ognuna.

2. Per situazione di difficoltà si intendono:

- condizioni economiche sfavorevoli;
- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca lo svolgimento della normale attività lavorativa.

3. La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio competente e dovrà contenere l'esatta indicazione di tutti i debiti nei confronti dell'Ente; alla stessa dovrà essere allegata idonea documentazione ritenuta utile alla verifica della effettiva condizione di difficoltà.

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati come previsto dall'art. 9, comma 4, del presente Regolamento e secondo le seguenti modalità:

- fino ad € 500,00 fino a n. 5 rate mensili;
- da € 500,01 ad € 1.500,00 fino a n. 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 ad € 3.000,00 fino a 18 rate mensili;
- da € 3.000,01 ad € 5.000,00 fino a 24 rate mensili;
- oltre € 5.000,00 fino a 36 rate mensili.

5. Nel caso di mancato pagamento di n. due rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento, la residua somma non pagata sarà oggetto di riscossione coattiva;

6. Per importi superiori a € 25.000,00 il funzionario responsabile deve richiedere al debitore apposita fideiussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

7. L'accoglimento della richiesta di rateizzazione, da effettuarsi entro 60 giorni dalla presentazione, è subordinata all'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni concesse al contribuente.

8. L'importo di ogni singola rata è arrotondata all'unità euro.

2) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, secondo le modalità appositamente previste;

3) di dare atto che le modifiche sopra descritte entrano in vigore dall'anno 2019;